



**AGENZIA per il TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
del Bacino di Como, Lecco e Varese**

DETERMINA N. 23

PROT. N. 139 DEL 27 12 2016

Oggetto: *Rideterminazione della scadenza del contratto per la gestione dei servizi di trasporto pubblico locale extraurbano della Provincia di Como al 30 giugno 2018.*

LA DIRETTRICE

**DELL'AGENZIA TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
DEL BACINO DI COMO, LECCO E VARESE**

- DETERMINA:
- 1) al fine di garantire il servizio pubblico essenziale di trasporto pubblico locale e per le motivazioni sotto riportate, di rideterminare al 30 giugno 2018 la scadenza del contratto rep. n. 37829 del 14/12/2004, e successive modifiche, sottoscritto con la società STECAV scarl con sede legale in via Asiago, 16/18 Como (di seguito Azienda) per la gestione del trasporto pubblico locale per l'intero territorio provinciale- Rete extraurbana.
 - 2) che il corrispettivo annuo per l'esecuzione del servizio è determinato in € 20.495.469,91, patto TPL e IVA inclusi
 - 3) di dare atto che tale cifra trova copertura:
 - per € 19.695.158,04 nei contributi in conto affidamento che la Regione Lombardia trasferisce al Bacino TPL di Como Lecco Varese per il CdS per il TPL in Provincia di Como (comprese risorse DGR 573/2013 ex articolo 1 patto TPL e le risorse aggiuntive erogate dalla regione Lombardia, delibera X/4876 del 2016, dd.dd.ss 809/2016, 1650/206, 3069/2016)
 - per € 300.311,87 nei contributi erogati dal Comune di Cantù, di cui al protocollo d'intesa sottoscritto il 21/05/2003.
 - per €500.000 da Fondi che la Provincia di Como si è detta disponibile a mettere a disposizione del TPL, al fine di contenere le azioni di riorganizzazione del servizio e di aumento delle tariffe che sono rese necessarie dallo squilibrio fra le risorse disponibili e i corrispettivi contrattuali che si è manifestato nel 2016 e che ha richiesto l'intervento una-tantum della Regione Lombardia per €1.600.000 (delibera X/5944 del 5/12/2016).
 - 4) di invitare, su espressa indicazione della Regione Lombardia, che nell'allegato A della deliberazione X/5944 fissa le condizioni per l'utilizza dei fondi una-tantum, fra le quali la programmazione da subito di una adeguata riorganizzazione dei servizi

AGENZIA per il TRASPORTO PUBBLICO LOCALE del Bacino di Como, Lecco e Varese

entro il 2017 che non comporti ulteriori richieste di risorse aggiuntive a Regione Lombardia, l'Azienda a presentare all'Agenzia una proposta di riorganizzazione del servizio per un ammontare di circa 240.000 buskm nell'arco del 2017, in modo da compensare lo squilibrio per circa €500.000;

5) di invitare, su espressa indicazione della Regione Lombardia, che nello stesso allegato A della deliberazione X/5944 fissa le condizioni per l'utilizzo del fondo una-tantum, fra le quali l'utilizzo della leva tariffaria, l'Azienda ad aumentare il monte delle tariffe extraurbane per una percentuale prossima al 5% e tale da ridurre la scopertura contrattuale nel 2017 dei residui circa € 500.000. Tale adeguamento può avvenire anche prima dell'introduzione del nuovo sistema tariffario propedeutico all'introduzione della tariffa elettronica;

6) di verificare insieme all'Azienda entro il 30 giugno 2017 l'effettiva disponibilità dei fondi di provenienza della Provincia di Como e di accentuare o mitigare in coerenza del risultato i provvedimenti di cui ai punti 4 e 5 per il secondo semestre del 2017;

7) di dare atto che oltre alle cifre di cui sopra, l'Azienda continuerà a ricevere dall'Agenzia ulteriori €2.244.738,72, cifra che corrisponde ai contributi CCNL trasferiti dalla Regione Lombardia all'Agenzia TPL Como Lecco Varese per il CdS in Provincia di Como (dd.dd.ss. 716/2016, 2595/2016, 3473/2016).

8) di impegnare la somma necessaria (CCNL incluso) per l'esecuzione del servizio fino al 30 giugno 2018 pari a € 34.110.312,95 imputandola come segue:

- €22.740.208,63 al capitolo 1630 "Contratti di servizio per Trasporto Pubblico Locale" annualità 2017 classificazione 10.02-1.03.02.15.001

- €11.370.104,32 al capitolo 1630 "Contratti di servizio per Trasporto Pubblico Locale" annualità 2018 classificazione 10.02-1.03.02.15.001;

9) di dare atto che la presente proroga è finalizzata a garantire il servizio di trasporto pubblico locale senza soluzione di continuità nelle more dell'espletamento della procedura di gara per l'individuazione di un nuovo soggetto gestore. Pertanto qualora il nuovo soggetto dovesse essere individuato prima della data del 30 giugno 2018 il contratto avrà risoluzione anticipata.

10) di trasmettere copia del presente provvedimento alla Regione Lombardia, alla Provincia di Como, e all'ufficio amministrativo dell'Agenzia per gli adempimenti conseguenti.

AGENZIA per il TRASPORTO PUBBLICO LOCALE del Bacino di Como, Lecco e Varese

MOTIVAZIONE: Con legge n. 148 del 14.09.2011, all'art. 3 bis, il Governo, per una maggiore efficienza della spesa, ha previsto che lo svolgimento dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica fosse effettuato all'interno di *“ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei tali da consentire economie di scala e di differenziazione idonee a massimizzare l'efficienza del servizio e istituendo o designando gli enti di governo degli stessi, entro il termine del 30 giugno 2012”*; nell'ambito di tale riforma ha altresì definito che *“le funzioni di organizzazione dei servizi pubblici locali a rete di rilevanza economica, compresi quelli appartenenti al settore dei rifiuti urbani, di scelta della forma di gestione, di determinazione delle tariffe all'utenza per quanto di competenza, di affidamento della gestione e relativo controllo sono esercitate unicamente dagli enti di governo degli ambiti o bacini territoriali ottimali e omogenei”*.

In coerenza con la legislazione nazionale in data 4 aprile 2012 con la Legge Regionale n. 6 “Disciplina del settore dei trasporti” la Regione Lombardia ha provveduto a disciplinare l'intero sistema di trasporto pubblico locale prevedendo lo sviluppo di un sistema integrato di trasporto pubblico sia regionale che locale adeguato alle esigenze di mobilità dell'utenza e di sostenibilità ambientale, nonché di razionalizzazione dei servizi e dei relativi costi.

In tale ottica la predetta legge regionale ha previsto la suddivisione del territorio regionale in sei bacini territoriali ottimali ed omogenei corrispondenti ai confini amministrativi delle seguenti province:

- Bergamo;
- Brescia;
- Como, Lecco e Varese;
- Cremona e Mantova;
- Città metropolitana di Milano, Monza e Brianza, Lodi e Pavia;
- Sondrio

In ogni bacino è prevista l'istituzione di un'Agenzia per il Trasporto Pubblico Locale con il ruolo di programmare, organizzare, monitorare, controllare e promuovere i servizi di trasporto in modalità integrata all'interno del bacino di competenza.

Le Agenzie sono pertanto gli unici enti deputati ad affidare i servizi di trasporto pubblico locale, e svolgono i compiti a loro assegnati per conto degli enti ricadenti nel proprio bacino.

La legge regionale 6/2012 ha previsto che le agenzie sono enti pubblici non economici, dotati di personalità giuridica e di autonomia organizzativa e contabile, e che sono costituite *“per l'esercizio in forma obbligatoriamente associata delle funzioni degli enti locali in materia di trasporto pubblico locale nei bacini di competenza”*.

AGENZIA per il TRASPORTO PUBBLICO LOCALE del Bacino di Como, Lecco e Varese

La medesima legge ha inoltre previsto che le Agenzie subentrassero nella titolarità dei contratti già stipulati dagli Enti dopo l'approvazione del loro bilancio;

In coerenza con le previsioni regionali è stata quindi costituita l'Agenzia per il trasporto pubblico locale del bacino di Como, Lecco e Varese che è subentrata nella gestione dei contratti di TPL dal 01.07.2016.

La legge regionale 6/2012 ha previsto l'obbligo per le Agenzie di TPL di redarre e approvare prima dell'indizione della gara per l'affidamento dei servizi di un nuovo programma di bacino redatto in modo conforme alle direttive regionali e in modo da razionalizzare i servizi; all'art. 60 della stessa legge è altresì previsto che *“al fine di garantire la tempestiva ed uniforme attuazione della presente legge in conformità ai limiti stabiliti dai commi 1, 3 e 4 gli enti locali, d'intesa con i rispettivi gestori, possono rideterminare le scadenze dei contratti di servizio fino al”* termine entro il quale devono essere espletate le procedure di affidamento dei servizi.

L'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale è soggetta, oltre che alla legge nazionale e regionale anche al regolamento (CE) n. 1370/2007 avente ad oggetto *“Regolamento (CE) n. 1370/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70”* il quale prevede, all'art. 7, che *“ciascuna autorità competente prende i provvedimenti necessari affinché, almeno un anno prima dell'inizio della procedura di gara o un anno prima dell'aggiudicazione diretta del contratto, siano pubblicate nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, come minimo, le seguenti informazioni:*

- a) nome e indirizzo dell'autorità competente;
- b) tipo di aggiudicazione previsto;
- c) servizi e territori potenzialmente interessati dall'aggiudicazione.”

A tal fine l'Agenzia del trasporto pubblico locale, quale “autorità competente”, in data 5 agosto 2016 ha provveduto ad avviare la procedura per la scelta di un nuovo gestore dei servizi di trasporto pubblico locale pubblicando sulla GUCE (271432-2016-IT) l'avviso di preinformazione ai sensi del regolamento (CE) n. 1370/2007.

Con Decreto deliberativo n. 33 del 27.07.2016 la Provincia. di Como ha preso atto dell'avvenuto subentro, ai sensi della L.R. 6/2012, dell'Agenzia del trasporto pubblico nella titolarità del contratto rep. n. 37829 del 14.12.2004, e successive modifiche, sottoscritto con la società STECAV scarl, con sede legale in via Asiago 16/18 – 22100 COMO per la gestione del trasporto pubblico locale per l'intero territorio provinciale – Rete extraurbana.

AGENZIA per il TRASPORTO PUBBLICO LOCALE del Bacino di Como, Lecco e Varese

Tutto quanto sopra premesso risulta evidente come nelle intenzioni del legislatore vi sia la volontà di procrastinare l'attuale sistema gestorio dei servizi sino all'individuazione da parte delle Agenzie del trasporto pubblico di un nuovo soggetto gestore. Individuazione che deve essere effettuata, nel rispetto della normativa europea, nazionale e regionale, sulla scorta di un piano di esercizio unico e complessivo per l'intero bacino servito così da garantire sinergie ed economie tali da massimizzare i servizi resi nel limite delle risorse economiche disponibili. Questo anche in considerazione del fatto che i servizi di trasporto pubblico locale sono servizi pubblici essenziali che non possono essere interrotti pena la lesione di diritti costituzionalmente garantiti.

Per consentire il compimento del processo di riforma dei sistemi gestori è quindi necessario rideterminare la durata del contratto di servizio in essere sino alla data di presa in carico del servizio da parte del nuovo gestore.

Computati i termini previsti dalla normativa per l'ultimazione delle procedure di gara è verosimile che il nuovo soggetto gestore possa essere individuato indicativamente non prima del mese di febbraio 2018 e non oltre il mese di giugno del medesimo anno.

Né appare tecnicamente possibile, senza introdurre una soluzione di continuità dagli effetti non prevedibili ma certamente pregiudizievoli per l'interesse pubblico generale, ricorrere a procedure (diverse dalla proroga del contratto in essere con l'attuale gestore) che portino in un tempo così ristretto alla sostituzione del gestore e del complesso apparato aziendale impiegato per l'erogazione del servizio con carattere di continuità;

Al fine di assicurare la regolarità del servizio con nota prot. n. 94 del 18.10.2016 è stato chiesto all'attuale gestore la disponibilità a proseguire nell'esecuzione dell'attuale contratto, alle medesime condizioni, sino al 30 giugno 2018 o sino alla data di presa in carico del servizio da parte del nuovo gestore.

L'azienda STECAV scarl, con nota n. 198/Pres del 23 dicembre 2016 ha confermato la propria disponibilità.

I DGUE previsti dall'art. 85 del d.lgs 50/2016 delle società che compongono l'azienda STECAV scarl a comprova della sussistenza dei requisiti di ordine generale per contrarre con la pubblica amministrazione sono in fase di acquisizione.

In data 25.11.2016 l'assemblea dei soci dell'agenzia ha autorizzato il Direttore a procedere con la proroga dei contratti di servizio sino al 30 giugno 2018 o sino alla data di presa in carico del servizio da parte del nuovo gestore.

**AGENZIA per il TRASPORTO PUBBLICO LOCALE
del Bacino di Como, Lecco e Varese**

ALTRE

INFORMAZIONI: La normativa di riferimento è:

- lo Statuto dell'Agenzia ed in particolare l'art. 13, comma 5, in ordine alle competenze del Direttore;
- il regolamento di contabilità e del servizio di tesoreria dell'Agenzia;
- il d.lgs. n. 267/2000;
- il regolamento (CE) n. 1370/2007
- la Legge regionale n. 6/2012 e smi;
- il D.Lg.s 50/2016;

LA DIRETTRICE DELL'AGENZIA

LUISA CECILIA VELARDI